Direzione generale
Servizio Contabilità e Bilancio

ALLEGATO 1 - PARTE A **Allegato alla Delib. n. 29 Del 30.03.2017**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Si rappresenta che i Servizi Territoriali di Lanusei e Oristano hanno chiesto la rassegnazione, nei capitoli di pertinenza, di residui eliminati per perenzione amministrativa, per l'importo complessivo di euro 7.041,95.

In particolare, con nota prot. n. 440 del 25/01/2017, il Servizio Territoriale di Lanusei (CDR 00.00.02.24) ha chiesto la riassegnazione nei capitoli di provenienza rispettivamente degli impegni n. 9120000336 per €. 2.253,02 e n. 4120000182 per € 998,25, dell'importo complessivo di euro 3.251,27, eliminati per perenzione amministrativa.

Con la nota prot n. 1766 del 07/03/2017 il Servizio Territoriale di Oristano (CDR 00.00.02.25) ha chiesto la riassegnazione di euro 3.790,68, nel capitolo di provenienza dell'impegno n. 3120014320 eliminato per perenzione amministrativa.

Nelle note sopra richiamate si attesta che non è intervenuta la prescrizione né la decadenza del diritto di credito e che sussiste l'obbligo di pagare le somme si cui si chiede la riassegnazione.

Le verifiche fatte sul sistema informativo contabile hanno confermato che i predetti impegni sono stati eliminati dai capitoli di pertinenza per intervenuta perenzione amministrativa.

E' necessario, pertanto, procedere a variare gli stanziamenti iscritti a carico del fondo per la riassegnazione dei residui perenti a favore dei capitoli di provenienza dei residui in perenzione.

Quanto alla competenza ad adottare il suddetto provvedimento, la Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota Prot. n. 11023 del 09.05.2016, riferisce che le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei residui perenti debbono essere autorizzate dall'organo di vertice dell'Agenzia e inviate per conoscenza agli Assessorati competenti.

La predetta nota non indica espressamente con quale atto debba essere disposto all'utilizzo del Fondo per reiscrizione dei residui perenti, limitandosi ad enunciare che, per le fattispecie non contemplate, si applicano per analogia le disposizioni della legge regionale 11 aprile 2016, n. 6.

L'Art. 10 della L.R. 11 aprile 2016, n. 6, prevede che con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con gli assessori competenti per materia, è autorizzata la riassegnazione ai competenti capitoli di spesa, previa verifica da parte di ciascuna direzione generale della sussistenza dell'obbligo a pagare, degli stanziamenti di cui al Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti, parte corrente e parte capitale;

Verificata la capienza, nell'esercizio provvisorio del bilancio 2017 di cui all'ultimo Bilancio pluriennale approvato 2016-2018, dello stanziamento di competenza del capitolo SC06.0010 "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)", si ritiene necessario il trasferimento dello stanziamento di competenza, per complessivi euro 7.041,95, dal capitolo SC06.0010 ai capitoli di originaria imputazione dei residui perenti, al fine di consentire la reiscrizione degli impegni di spesa.

Pertanto si propone All'Amministratore Unico dell'Agenzia di apportare all'esercizio provvisorio del bilancio 2017 di cui al Bilancio pluriennale 2016-2018 le variazioni in termini di competenza rappresentate nella TABELLA allegata al presente documento.

Il Direttore del Servizio

Angela Pisano